I RISCHI FISCALI NELLE OPERAZIONI INTERNAZIONALI

L'EVASIONE FISCALE IN ITALIA

A cura di Emanuele Pistone

www.emanuelepistone.it

Inizierò la mia relazione ***citando l'articolo 53 della costituzione italiana*** il quale recita:

" tutti sono tenuti a concorrere alla spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività. "

Ma è proprio questa norma della costituzione italiana che in realtà genera nell'immaginario del cittadino italiano la scusa morale per non pagare le imposte ovvero per pagarne il meno possibile.

Infatti l'articolo 53 della costituzione seppur nel suo testo brevissimo contiene i fondamenti della vita civile:

- "**tutti**" e cioè tutti i cittadini devono pagare le imposte in misura eguale (seppur ovviamente rapportata al proprio reddito): e questo genera il fenomeno del convincimento che evadere è lecito e normale e cioè se evade il mio vicino evado anche io. Inizi lui a pagare le tasse e vedrete che le pagherò anche io.
- Concorrere alla "**spesa pubblica"**: in Italia vi è la percezione che lo Stato non dia servizi adeguati in ragione del gettito che riceve. Pertanto l'opinione diffusa[1] è che …. se tanto mi devo pagare tutto io oppure il servizio che mi viene offerto è carente …… per quale ragione devo pagare anche le imposte. Inoltre la comune percezione è che "il pubblico" spenda i soldi delle imposte in opere e servizi spesso inutili, costosi, senza alcuna utilità pratica[2].
- In ragione "**della capacità contributiva"**; anche la lettura di tale pilastro della costituzione ad un lettore non "tecnico" porta alla costruzione di altre scusa morali. L'esempio tipico è la ridotta tassazione delle rendite finanziarie (che il più delle volte sono tassate al 12,50%) rispetto ad altri

[1] In alcune occasioni come nella Sanità ciò corrisponde al vero. Per un servizio dal pubblico soprattutto in alcune Regioni l'attesa è di mesi e a volte anni mentre potendo pagare al privato lo stesso servizio l'attesa si riduce a pochissimi giorni.

[2] Sono numerose le indagini giornalistiche che hanno portato alla luce sprechi di denaro pubblico per opere che vengo solamente iniziate e mai terminate, oppure che appaiono assolutamente inutili.

redditi e che induce il contribuente lavoratore a ritenere lecita la propria evasione (la tassazione sul lavoro con le ultime norma introdotte dal Governo Berlusconi parte da un minimo del 20 / 23 %);

- **"criteri di progressività**". Nel tempo si è data attuazione a tale norma introducendo numerose aliquote, ovvero riducendone il numero ma applicando detrazioni e deduzioni in ragione della tipologia di reddito realizzato, dei componenti il nucleo familiare e così via. La introduzione di detrazioni e deduzioni appare indubbiamente meritevole ma almeno in apparenza "discrimina" cittadini che con lo stesso reddito realizzato si trovano ad avere un carico fiscale a volte molto diverso tra loro.

OSTACOLI TECNICI E POLITICI [3]

La conoscenza del fenomeno dovrebbe essere la premessa necessaria (ma non sufficiente) per intervenire efficacemente. Esistono infatti **problemi tecnici** che rendono impossibile in una economia capitalistica basata sull'iniziativa privata eliminare completamente l'evasione; e probabilmente non sarebbe neppure conveniente da un punto di vista strutturalmente economico. Ma esistono soprattutto **problemi politici** che ostacolano il contrasto all'evasione derivanti dal fatto che riguarda categorie numerose e spesso influenti di contribuenti che possono essere elettoralmente decisivi soprattutto in una contesa bipolare o bipartitica. Inoltre, molto spesso, l'influenza politica di questi contribuenti è ben maggiore del loro peso numerico. In ogni caso gli evasori e l'evasione presentano origini e caratteristiche molto simili in Italia e all'estero, con la differenza che in Italia l'evasione risulta il doppio o il triplo di quella degli atri paesi Ocse. Il problema di fondo consiste nel fatto che vi sono redditi (lavoro dipendente, pensioni, alcuni redditi da professione, redditi da capitale) che sono completamente "**tracciabili**" e "tracciati", e altri redditi che non lo sono e quindi il fisco non li conosce in maniera automatica e diretta. Stando così le cose, in assenza di poderosi (costosi) investimenti amministrativi, e con un numero di "indipendenti" particolarmente elevato, il mondo dei contribuenti tende inevitabilmente a dividersi tra "evasori e tartassati".

[3] Tratto da una relazione dell'ex Ministro delle Finanze On.le Vincenzo Visco

L'AIUTO DELLA TECNOLOGIA

Oggi tuttavia le nuove tecnologie consentono di rendere "tracciabili", o per lo meno molto più "tracciabili", anche i redditi che finora non lo sono stati. A questo obiettivo tendevano le **misure antievasione** introdotte durante l'ultimo governo Prodi[4]: conto corrente dedicato per i professionisti e pagamenti in contanti limitati a importi minimi; elenco clienti e fornitori per la tracciabilità dei rapporti economici tra le imprese; trasmissione telematica dei corrispettivi (ricavi) dei commercianti; impossibilità di girare gli assegni; anagrafe dei conti correnti; fatture telematiche per i rapporti economici con la pubblica amministrazione senza soglie di importo.

Si trattava di misure logicamente coerenti, di un **sistema organico** per cercare di ristabilire una certa parità di trattamento tra i contribuenti, nonché di misure facilmente attuabili e con bassissimi costi data l'evoluzione delle tecnologie informatiche. In fondo, si trattava della semplice evoluzione del fisco telematico introdotto da chi scrive nel 1998.

Sempre sulla base delle considerazioni espresse dall'on.le Vincenzo Visco le misure varate del governo attuale sembrerebbero meno pungenti e i loro limiti appaiono chiari: si cerca di escludere dagli **obblighi di tracciabilità** (utilizzo di mezzi diversi dal contante per pagamenti superiori a 5mila euro e fattura elettronica per importi superiori a 3mila euro) i contribuenti "normali" quelli, cioè, che non sono grandi imprese strutturate e che quindi possono facilmente suddividere i pagamenti in più tranches. Le misure introdotte, quindi, sembrano avere più un significato "politico" che una efficacia potenziale adeguata; anzi rischiano di non toccare affatto gli **evasori veri e razionali** che possono facilmente "aggiustarsi".

Invero il Governo attualmente in carica ha emanato nel mese di luglio 2010 tutta una serie di disposizioni volte anche ad eliminare o perlomeno a ridurre sensibilmente il fenomeno dell'evasione fiscale. Dette disposizioni (note col nome di Finanziaria d'estate) dovrebbero portare nelle casse dello Stato maggiori risorse (attraverso sia la riduzione delle spese che il recupero di materia imponibile) pari a 24,9 miliardi di

[4] Manovra correttiva dei conti pubblici adottata a luglio 2006 ed in parte abrogata dall'attuale Governo.

euro ed hanno come obbiettivo quello di ridurre il deficit dal 5% del 2010 al 3,9 % nel 2011 ed al 2,7 nel 2012.

Infine con recenti disposizioni di carattere amministrativo si sta realizzando una connessione tra le banche dati dei vari enti pubblici (Fisco, Previdenza, Banche, Comuni, eccetera) volta proprio ad individuare fenomeno di evasione.

ALCUNI ESEMPI PER INDICARE LA GRAVITA' DEL FENOMENO

Sulla base degli ultimi dati messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate dell'Emilia Romagna per verifiche fiscali effettuate nel 2008 rileviamo alcuni esempi particolarmente eclatanti:

- Un contribuente ha dichiarato 12 mila euro al fisco ma possiede **5 Ferrari**;
- Il proprietario di una **villa di circa 500 metri** quadri ha dichiarato un reddito di 547 euro;
- Il titolare di un ristorante dichiara una perdita ma **effettua acquisti** (immobili e imbarcazioni) per **750 mila euro**;
- Il proprietario di **42 immobili** non presenta la dichiarazione dei redditi (e cioè è un evasore totale)

Il fenomeno "evasione in Italia" sembra quindi essere molto diffuso. Cerchiamo di capire quali sono gli strumenti attuati dai contribuenti in generale per poi concentrarci ovviamente su fenomeni diventati di grande attualità per effetto del risalto che hanno avuto sulla stampa (anche internazionale) ed in televisione in questi ultimi 12 mesi quali le frodi carosello, la estero vestizione e le operazioni effettuate con soggetti residenti in Paesi inclusi nella *black list*.

EVASIONE / ELUSIONE FISCALE

Insieme di azioni volte a ridurre o a alle imposte dirette sia con riferimento alle imposte indirette ed in particolare all'imposta sul valore aggiunto

Può avvenire attraverso operazioni di vendita effettuate senza emissione di fattura / ricevuta fiscale / scontrino e comporta l'evasione sia delle imposte sul reddito che dell'imposta sul valore aggiunto

A fianco dell'evasione di tipo tradizione vi è la cosiddetta ***frode fiscale*** (sia nazionale che internazionale) che attraverso meccanismi apparentemente leciti generano fenomeni di vera e propria evasione a danno dell'Erario (*frodi carosello*)

Infine vi è il fenomeno della elusione fiscale (normalmente applicato da grandi gruppi di imprese) e cioè il meccanismo attraverso il quale si cerca di ottenere benefici fiscali ponendo in essere tutta una serie di operazioni lecite ma che non hanno una rilevanza di carattere economico quali ad esempio fusioni, scissioni, conferimenti, eccetera.

Se non ci fosse stato il vantaggio fiscale il contribuente non avrebbe realizzato tali operazioni oppure le avrebbe realizzate in maniera completamente differente.

FRODI CAROSELLO

Le frodi carosello, come già anticipato, sono poste in essere al fine di evadere le imposte o il più delle volte mirate ad ottenere crediti e/o benefici altrimenti non spettanti. Normalmente le “frodi carosello” vengono attuate interponendo tre soggetti.

- Un soggetto comunitario **(A)** che effettua la vendita di beni o servizi applicando la direttiva europea e pertanto cede senza applicare l’IVA;
- Un soggetto interposto **(B)** residente in Italia che acquista il bene senza pagare l’IVA al fornitore comunitario e lo vende in Italia con IVA;
- Il destinatario finale **(C)** che acquista il bene detraendo l’imposta pagata.

Ovviamente proprio in ragione del meccanismo di funzionamento dell’imposta di valore aggiunto l’operazione sarebbe completamente neutrale se non fosse che il soggetto **(B)** incassa l’IVA e non la versa allo Stato. Normalmente il soggetto **(B)** ed il soggetto **(C)** sono riconducibili allo stesso imprenditore.

In Italia il fenomeno delle frodi carosello è diventato di grande attualità per effetto della vicenda FASTWEB / TELECOM SPARKLE.

Cerchiamo di capire come sembra sia stato realizzato. Sulla base delle indagini svolte da un giudice di Roma, con l’aiuto dei carabinieri e della Finanza, le società hanno potuto "realizzare attività economiche fittizie del valore di alcuni miliardi di euro al fine di ottenere crediti d’imposta con profitti per centinaia di milioni di euro in favore di Fastweb e Telecom Italia Sparkle". La frode carosello veniva realizzata in quattro mosse, che consentivano di creare "ingenti fittizi crediti Iva".

1) In primo luogo venivano realizzate o individuate una serie di società 'A', tutte con sede all'estero nell'ambito dell'Ue e di fatto create ad hoc per le operazioni delittuose, nonchè una serie di società 'B', con sede in Italia e anch'esse di fatto create ad hoc".
2) 'A' cedeva fittiziamente a 'B' un valore pari a '100' di servizi, di solito traffico telefonico ma non solo, senza pagare l'Iva poiché si trattava di cessione all'interno di Stati appartenenti all'Ue (la cosiddetta cessione 'intra comunitaria)
3) 'B' cedeva fittiziamente alle società 'C' - vale a dire Fastweb e Telecom Italia Sparkle - i medesimi servizi per un valore di '100' sul quale veniva pagata da 'C' l'Iva per il 20%, poiché si trattava di una compravendita di servizi in Italia, con un esborso finale apparente per 'C' di '120'.
4) 'C', infine, rivendeva ad 'A' i medesimi servizi con il sistema 'intra' (come detto applicabile negli acquisti tra Stati Ue) al prezzo di '100' senza il pagamento dell'Iva.

In questo modo"alla fine di un'operazione sostanzialmente neutra a fini economici perché ogni soggetto paga ed incassa '100', 'C' (vale a dire Fastweb e Telecom Italia Sparkle) ha apparentemente pagato '20' di Iva a 'B', che quest'ultima in ogni caso non versa all'erario, non avendo mai incassato la relativa somma".

Secondo il giudice, dunque, "il vero scopo dell'operazione è consentire a 'C' di realizzare un credito erariale di '20' su ciascuna operazione fittizia di pagamento di '100'. Questo credito può essere sottratto dall'Iva che 'C' incassa dai propri clienti per l'uso delle utenze telefoniche e che (in mancanza di credito Iva) dovrebbe riversare all'erario".

Perciò, se ad esempio Fastweb o Telecom Italia Sparkle avevano incassi per un milione e 200 mila euro, avrebbero dovuto versare 200 mila euro all'erario alla scadenza prevista dalla legge. Poiché però esponevano un (inesistente) credito Iva pari o superiore a 200 mila euro, lo detraevano da quanto dovevano versare e ottenevano profitti superiori del 20% a quelli che avrebbero realizzato solo con l'operazione commerciale (ad esempio 1 milione 200 mila anziché 1 milione)".

A questo punto, scrive il giudice, "le ingenti somme di denaro apparentemente spese per pagare l'Iva in favore delle società 'B' (le cosiddette 'cartiere') consentivano a Fastweb e Telecom Italia Sparkle di realizzare 'fondi neri' per enormi valori che costituivano l'oggetto primario delle attività di riciclaggio e di investimento fittizio realizzato da altri membri dell'associazione per delinquere".

Attraverso questo "schema delittuoso" secondo i primi risultati delle indagini sembra sia stato arrecato un danno all'erario complessivo di 370 milioni di euro in poco più di tre anni, in particolare mediante "due distinte operazioni truffaldine": una denominata 'Phuncard', l'altra 'Traffico telefonico'. La prima ha riguardato la commercializzazione di schede prepagate, denominate appunto 'Phuncards', recanti un codice che avrebbe dovuto consentire l'accesso tramite un sito internet a contenuti tutelati da diritto d'autore, in realtà inesistenti. La seconda fittizia operazione ha avuto per oggetto la commercializzazione di "servizi a valore aggiunto" (del tipo 'contenuti per adulti') da realizzare mediante l'acquisto e la veicolazione dei contenuti attraverso servizi di interconnessione internazionale per il trasporto di traffico telematico. Anche in questo caso l'oggetto stesso della prestazione (il traffico telematico) si è rilevato inesistente ed ha consentito alle società debitrici dell'Iva nei confronti dello Stato di non versare il tributo, trasferendo ingenti somme all'estero e facendo girare in circolo i flussi finanziari.

ESTEROVESTIZIONE

L'estero vestizione della residenza fiscale consiste, in estrema sintesi,

1. nella fittizia localizzazione della residenza fiscale, appunto, in Paesi (anche U.E.) o territori diversi dall'Italia, dove, invece, il soggetto effettivamente risiede, per sottrarsi agli adempimenti tributari previsti dall'ordinamento di reale appartenenza e beneficiare, al contrario, del regime impositivo più favorevole vigente altrove;
2. è da porre in relazione al principio del worldwide taxation - secondo il quale per i residenti in Italia sono ivi assoggettati ad imposizione tutti i loro redditi ovunque prodotti - nel senso che, per sfuggire alla sua applicazione, che comporterebbe un maggiore onere tributario, viene fatta figurare una fittizia residenza nello Stato (o territorio) estero dove è prevista una più bassa (o inesistente) pressione fiscale e/o l'applicazione di speciali agevolazioni (es. intassabilità delle plusvalenze da partecipazioni o dei dividendi);
3. alla connessa disarmonia esistente tra i vari ordinamenti tributari, che, talvolta, dà luogo al fenomeno di c.d. concorrenza fiscale;
4. riguarda, sotto il profilo soggettivo, tutti i potenziali contribuenti, ed, in modo particolare, le società (soprattutto di capitali) e le persone fisiche, in quest'ultimo caso, in special modo, esercenti attività di lavoro autonomo, o, comunque, percipienti redditi di collaborazione coordinata e continuativa. Per le persone fisiche, peraltro, opera la presunzione (relativa) di residenza in Italia ove emigrate verso Paesi con regimi fiscali privilegiati;
5. è una forma di evasione fiscale internazionale particolarmente rilevante ed insidiosa - in quanto, i soggetti che la perpetrano sono, di norma, per il fisco italiano, evasori totali, peraltro, più difficilmente individuabili rispetto a chi, anche se ugualmente sconosciuto all'erario, non ha, tuttavia, "proiezioni", sebbene formali, al di fuori del territorio nazionale.

Il fenomeno della estero vestizione si può realizzare attraverso due strumenti, una evasivo e l'altro elusivo.

Con il primo strumento un soggetto (sia esso societario che un privato cittadino) in luogo che stabilire la propria residenza in Italia decide di porla artificiosamente in un altro Paese che abbia un livello di tassazione sensibilmente più basso (come ad esempio il Principato di Monaco) . Il fenomeno ricorrente è quello dei lavori autonomi (i casi più famosi riguardano sportivi professionisti, artisti, cantanti, eccetera) che ponendo artificiosamente la propria residenza all'estero sottraggono a tassazione i proventi realizzati e, oltretutto, mantengo all'estero le disponibilità derivanti dai redditi prodotti.

Il secondo caso è legato alla localizzazione (normalmente all'interno di gruppi societari) di una o più società del gruppo in Paesi che abbiano un livello di tassazione agevolato per una o più operazioni. E' il caso del Lussemburgo per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni, dell'Olanda per lo sfruttamento di marchi, brevetti e diritti d'autore ovvero del Portogallo (Madeira) per le operazioni finanziarie (Banche) e commerciali (trading compagnie)

La estero vestizione rappresenta quindi un duplice danno per il Paese di reale residenza in quanto vi è sottrazione sia di reddito che di imposta IVA e, addirittura, se posto in essere congiuntamente ad altri strumenti che tendono a sfruttare la direttiva madre – figlia sui dividendi, reca un triplo danno in quanto sottrae a tassazione anche i dividendi distribuiti al beneficiario italiano.

Per comprendere appieno il fenomeno si valuti il seguente esempio: un imprenditore italiano ha ottenuto un contratto di distribuzione dei propri prodotti con gli Stati Uniti e pensa di realizzare da tale operazione un reddito di 1 milione di euro. Decide quindi di costituire una società di trading localizzata in un Paese a bassa fiscalità (ad esempio Madeira) la quale comprerà dalla società italiana i prodotti per poi rivenderli al cliente finale americano.

La società italiana de localizzerà quindi a Madeira [5]la più parte del proprio reddito; una volta realizzato, il reddito potrà essere distribuito in Italia sotto forma di dividendo esente da ritenuta applicando la cd direttiva – figlia.

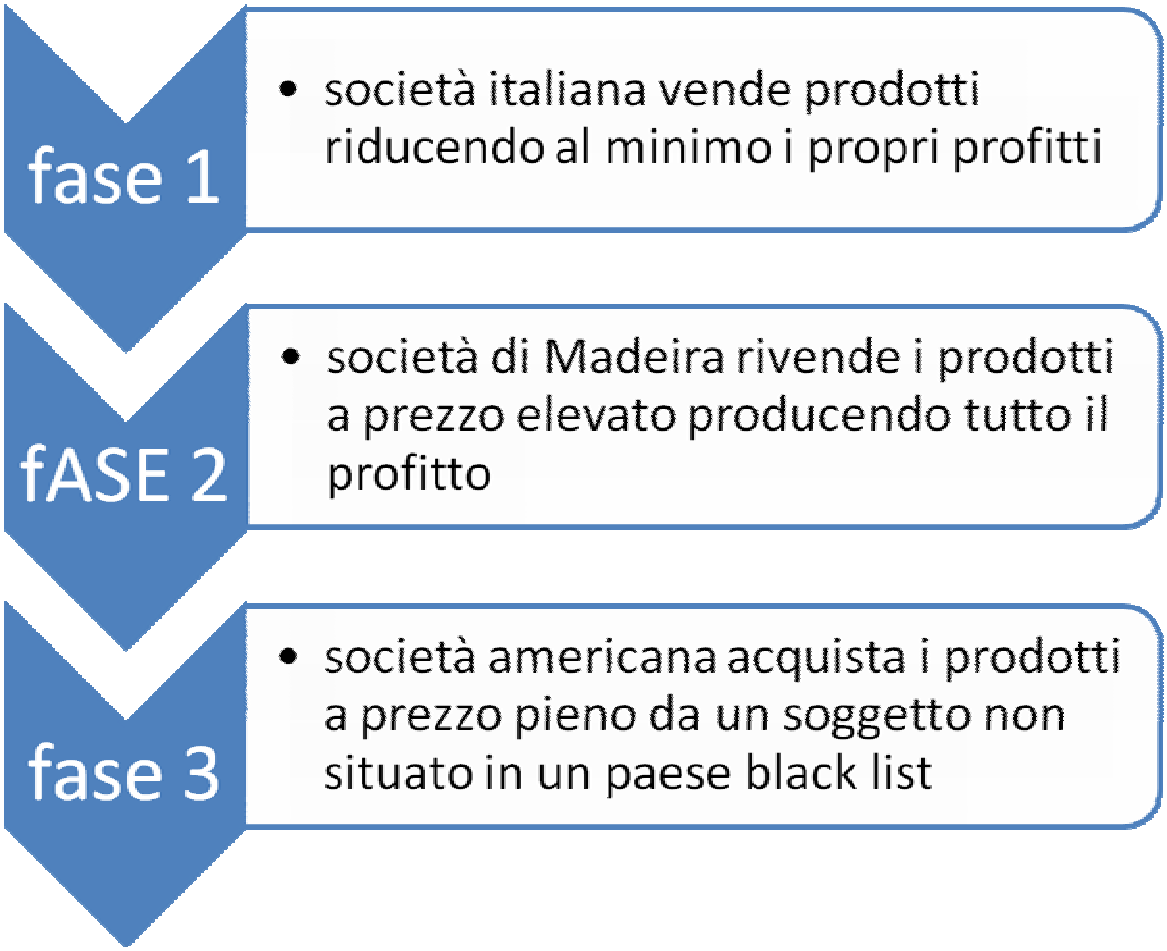

Al fine di contrastare tale fenomeno torna utile ricordare che la normativa italiana (l'articolo 73 del testo unico sulle imposte dirette) indica i criteri per stabilire la residenza fiscale delle persone giuridiche al pari di quanto stabilito per le persone fisiche. La residenza fiscale di una società è da ritenersi in Italia se sussiste almeno una di queste condizioni:

* La sede legale della società indicata nell'atto costitutivo o nello statuto è in Italia;

* La sede amministrativa, ovvero da dove si realizza l'effettiva direzione della società, è in Italia;

* L'oggetto principale è localizzato in Italia.

[5] La tassazione per alcune società a Madeira è zero.

A partire dal primo gennaio 2008 [6] vige una nuova disposizione la quale prevede che salvo prova contraria, è residente nello Stato l'Ente controllato da soggetti residenti, o amministrati da un Consiglio di Amministrazione o equivalente i cui membri in prevalenza siano residenti nel territorio dello Stato.

Per l'Amministrazione Finanziaria è sempre stato piuttosto difficile provare la reale localizzazione di una società, in particolare per quanto riguarda la sua sede amministrativa. L'onere della prova non è più a carico dell'Amministrazione Finanziaria, ma della società sottoposta a verifica.

Ma proprio tale disposizione secondo alcuni autori[7] potrebbe presentare alcune problematiche in relazione alla c.d. libertà di stabilimento prevista dal trattato istitutivo dell'Unione Europea.

Infatti l'Associazione Dottori Commercialisti di Milano (ADC) nel 2009 ha inoltrato formale denuncia alla Commissione UE proprio con riguardo alle norme anti-esterovestizione introdotte nel 2006 dal D.L. c.d. "Visco-Bersani"; Per l'ADC le disposizioni controverse sono quelle per effetto delle quali la residenza di una società "estera" (ancorché residente in uno Stato dell'Unione) viene individuata in Italia per presunzione legale, se tale società, controllata da soggetti residenti in Italia (ovvero con consiglio di amministrazione prevalentemente formato da consiglieri residenti in Italia), controlla a propria volta, anche indirettamente, delle società italiane.

L'ADC riassume le proprie conclusioni mettendo a fuoco, in particolare, la questione dell'inversione dell'onere probatorio (posto a carico dei contribuenti), misura ritenuta eccessiva rispetto allo scopo antielusivo cui sono preordinate le disposizioni del 2006. In tale contesto, anche il semplice pericolo di una doppia imposizione (per effetto dell'applicazione delle norme controverse) è ritenuto idoneo a inibire " … la decisione di qualsiasi persona (fisica o giuridica) a utilizzare una società UE per gli investimenti in Italia".

La situazione evidenziata concretizzerebbe pertanto una chiara violazione delle libertà sancite dagli artt. 43 e 48 CE, fondando "una presunzione generale di frode fiscale".

[6] Norma introdotta dalla c.d. legge Visco – Bersani del 2006
[7] Associazione dei Dottori Commercialisti di Milano - ADC

A ciò si aggiungono le manifestate difficoltà a fornire la "controprova", la quale può essere prodotta solamente in sede di accertamento, escludendo ogni forma di interpello[8], a dispetto della certezza del diritto (che dovrebbe essere perseguita in modo particolarmente attento in presenza di obblighi normativi dalla portata incerta).

A tale riguardo, l'ADC ritiene che l'idonea prova possa essere costituita, più che da una forma di ruling, da una certificazione rilasciata dalle autorità estere, dalle quali risulti che la filiale UE dispone nel proprio Stato di una sede di direzione effettiva assoggettabile a imposizione.

E con riferimento a tali problematiche è proprio di questi giorni la notizia che dell'inizio dell'anno la Guardia di Finanza [9] ha avviato un vasto piano d'azione contro l'evasione fiscale internazionale e le frodi Iva poste in essere nei rapporti tra operatori nazionali e della Repubblica di San Marino. Dal mese di gennaio, si apprende dalla stampa, che sono state concluse 330 verifiche, con la scoperta di redditi sottratti a tassazione per oltre 850 milioni di euro e un'Iva evasa per circa 240 milioni. In tutto un miliardo e 90 milioni di euro, mentre altre 800 verifiche sono già state programmate.

Il piano d'azione delle Fiamme Gialle interessa, in particolare, due tipologie di fenomeni: i casi di proventi derivanti da evasione fiscale realizzata da imprese nazionali, individuate a seguito di investigazioni di polizia giudiziaria, che avrebbero veicolato «capitali sporchi» verso società finanziarie di San Marino per poi farli rientrare «puliti» nel territorio nazionale sotto forma di finanziamenti e aperture di credito in favore di imprese affiliate. E le frodi Iva «carosello» attuate tramite società «cartiere» fittiziamente interposte negli scambi commerciali fra imprese italiane e sammarinesi operanti principalmente nei settori dell'elettronica, della telefonia mobile, degli elettrodomestici, della abbigliamento, delle calzature, della cartoleria e dei prodotti detersivi.

Nell'ambito delle indagini della Guardia di Finanza si rileva anche la scoperta di un imprenditore a cui facevano capo imprese fittizie costituite a San Marino. L'attività ispettiva effettuata dai finanzieri, spiega la Gdf in una nota, ha consentito, anche mediante di «smascherare» il meccanismo evasivo ideato dall'uomo

[8] Richiesta di parere preventivo all'Agenzia delle Entrate
[9] In Italia chiamate anche Fiamme Gialle in ragione della loro divisa

d'affari marchigiano, ricostruendo le connessioni esistenti tra una società italiana e due società di diritto sammarinese. In particolare, è stato possibile ricondurre in capo all'imprenditore marchigiano l'amministrazione «di fatto» delle tre società e quindi la ricollocazione, in ambito nazionale, dell'oggetto principale dei soggetti economici dichiarati sammarinesi, recuperando a tassazione un imponibile per circa 14 milioni ed Iva per circa un milione e mezzo di euro.

OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

Un altro fenomeno che potrebbe presentare margini di evasione fiscale è quello derivante dalle operazioni poste in essere con soggetti domiciliati o residenti in Paesi a fiscalità privilegiata e cioè i c.d. Paesi black list.

Per limitare tale fenomeno l'ordinamento fiscale italiano ha previsto due specie di disposizioni:

- La prima che NON consente la deduzione dei costi per le imprese italiane se detti costi provengono da società residenti o domiciliati in paesi con una fiscalità privilegiata;
- La seconda volta a monitorare, attraverso una serie di adempimenti / dichiarazioni che i contribuenti debbono porre in essere, le operazioni eseguite e quindi consentire al Fisco Italiano di essere a conoscenza della natura e della qualità dell'operazione posta in essere dall'impresa italiana.

La prima normativa in sintesi prevede che *""Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli individuati nell'apposito elenco. Tale deduzione e' ammessa per le operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al citato decreto.*

Le disposizioni indicate non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.

Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di

accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrò darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento.""""

E' chiaro quindi l'intento del legislatore italiano che vuole invertire l'onere della prova: se un contribuente riceve una fattura da un soggetto ad esempio domiciliato a San Marino sarà lo stesso a dovere provare che l'operazione abbia avuto reale compimento e che sia avvenuta a costi concorrenti rispetto alle normali condizioni di mercato.

Altro aspetto, come anticipato, riguarda l'obbligo di fornire al Fisco italiano le informazioni necessarie affinché sia a conoscenza che il soggetto residente ha avuto rapporti con il soggetto estero.

L'ultimo tra gli adempimenti che devono porre in essere i contribuenti è stato introdotto nel mese di marzo del 2010 e troverà applicazione a partire dal prossimo 2 novembre.

La norma dispone che i soggetti passivi devono comunicare telematicamente all'Agenzia delle entrate tutte le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in uno dei "paradisi fiscali". Vanno pertanto trasmessi i dati relativi a tutti gli acquisti e le cessioni di beni e a tutte le prestazioni di servizi, quelle rese e quelle ricevute.

In particolare, con riferimento alle operazioni registrate o soggette a registrazione nel periodo di riferimento, il decreto prescrive l'indicazione, tra l'altro, dei seguenti elementi:

1. codice fiscale (o altro codice identificativo) attribuito all'operatore dallo Stato in cui lo stesso è stabilito, residente o domiciliato
2. ditta, cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio fiscale, se si tratta di persona fisica
3. denominazione o ragione sociale, sede legale o amministrativa, se soggetto non persona fisica
4. per ciascun operatore, il totale delle operazioni attive e passive effettuate, distinto tra operazioni imponibili (va evidenziato l'importo complessivo della relativa imposta), non imponibili, esenti e

non soggette, al netto delle relative note di variazione, e, per le note di variazione emesse e ricevute relative ad annualità precedenti, il totale delle operazioni e la relativa imposta